

# **Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)**

**Modifica del 27 ottobre 2010**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> sui pagamenti diretti è modificata come segue:

*Art. 42 lett. d*

Non vengono versati contributi:

- d. per terreni edificabili urbanizzati la cui edificazione inizia prima della scadenza del periodo obbligatorio applicabile alla superficie di compensazione ecologica o la cui durata dell'affitto è più breve del periodo obbligatorio applicabile alla superficie di compensazione ecologica.

*Art. 63 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Cantone decide:

- a. se la domanda deve essere presentata in forma cartacea o via Internet;
- b. quali moduli devono essere firmati;
- c. se le domande presentate via Internet possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l'articolo 2 lettera c della legge federale del 19 dicembre 2003<sup>2</sup> sulla firma elettronica.

<sup>1</sup> RS 910.13  
<sup>2</sup> RS 943.03

II

*Modifica del diritto vigente*

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

**1. Ordinanza del 14 novembre 2007<sup>3</sup> sui contributi d'estivazione**

*Art. 20 cpv. 1<sup>bis</sup> e 2 lett. e*

1<sup>bis</sup> Il Cantone decide:

- a. se la domanda deve essere presentata in forma cartacea o via Internet;
- b. quali moduli devono essere firmati;
- c. se le domande presentate via Internet possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l'articolo 2 lettera c della legge federale del 19 dicembre 2003<sup>4</sup> sulla firma elettronica.

<sup>2</sup> La domanda deve contenere i dati seguenti:

- e. *abrogato*

**2. Ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>5</sup> sui contributi nella campicoltura**

*Art. 5 cpv. 1<sup>bis</sup>*

1<sup>bis</sup> Il Cantone decide:

- a. se la domanda deve essere presentata in forma cartacea o via Internet;
- b. quali moduli devono essere firmati;
- c. se le domande presentate via Internet possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l'articolo 2 lettera c della legge federale del 19 dicembre 2003<sup>6</sup> sulla firma elettronica.

<sup>3</sup> RS 910.133

<sup>4</sup> RS 943.03

<sup>5</sup> RS 910.17

<sup>6</sup> RS 943.03

### 3. Ordinanza del 4 aprile 2001<sup>7</sup> sulla qualità ecologica

*Art. 8 cpv. I<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup>bis Il Cantone decide:

- a. se la domanda deve essere presentata in forma cartacea o via Internet;
- b. quali moduli devono essere firmati;
- c. se le domande presentate via Internet possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l'articolo 2 lettera c della legge federale del 19 dicembre 2003<sup>8</sup> sulla firma elettronica.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

27 ottobre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>7</sup> RS 910.14

<sup>8</sup> RS 943.03

